

1. Rientra nelle competenze della Giunta municipale, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e del suo aggiornamento annuale, dovendosi considerare lo schema di piano un atto di proposta e di impulso, mentre il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 dello stesso decreto legislativo, è competente per l'approvazione definitiva del programma e dell'elenco annuale delle opere da realizzare, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo. La comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, atteso che tale comunicazione occorre solo nel caso in cui sia stato approvato il progetto definitivo delle opere pubbliche, alla quale è riconnessa per implicito anche la dichiarazione di pubblica utilità, come come previsto dall'art.14, co.13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.; nè l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento può derivare dal fatto che nella parte dispositiva di una delibera si afferma che l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguire, nonchè la loro indifferibilità ed urgenza, nel caso in cui risulti che con la delibera stessa sia stato approvato solo il progetto preliminare dei lavori (necessario peraltro, ai fini dell'inclusione dell'intervento nell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.14, co.6, della legge quadro), che non comporta anche la dichiarazione di p.u. per implicito. La fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, ai sensi dell'art.13 della legge 25 giugno 1865, n.2359, deve avvenire col primo atto con il quale si manifesta in concreto l'intenzione di esercitare il potere espropriativo, che, nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità, coincide con l'approvazione del progetto dell'opera; la fissazione di detti termini, pertanto, non occorre allorché sia stato approvato solo il progetto preliminare dell'opera da realizzare, inidoneo a comportare gli effetti di dichiarazione implicita di pubblica utilità.